

Statuto

Denominazione: **Coordinamento Familiari Assistenti- “Clelia” (CO. FA. AS. Clelia)**

Forma Giuridica: **ONLUS**

Domicilio: **Via Francesco de Sanctis,15 – 00195 Roma**
Tel/Fax. +39 06 37519402 - cell. +39 338808216
cofaas.clelia@alice.it www.cofaasclelia.it

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Associazione non a scopo di lucro denominata Coordinamento Familiari Assistenti “Clelia” - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve “CO.FA.AS.”Clelia” –Onlus”.

L'associazione agli effetti fiscali assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. 460/97 e successive modificazioni e successive modificazioni ed integrazioni.

Il logo che rappresenta graficamente l'associazione è costituita da un fiore di mughetto di colore bianco con le foglie verdi.

Art. 2 Sede

L'associazione a la sua sede in Roma, via Francesco De Sanctis, 15 – interno 15 (quindici).

La sede sociale può essere trasferita in altre regioni su semplice decisione del Consiglio direttivo.

Art. 3 Scopo - Oggetto

L'associazione si propone di perseguire la finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività consistenti nel:

- **aiutare e sostenere il familiare assistente e il suo entourage** . In particolare, il familiare assistente è colui che, a livello non professionale, si prende cura di una persona disabile, come definito nella legge 104/1992 al 3° comma dell'articolo , fragile e non autosufficiente, a titolo gratuito, che a causa di una malattia e/o di un handicap fisico, psichico o mentale, richiede una disponibilità continua, un aiuto psicologico e spesso anche un'assistenza personalizzata per tutti gli atti della vita quotidiana.
- attuare i 10 (dieci) punti contenuti nella “ Carta Europea del Familiare Assistente”, intendendosi per Familiare Assistente colui che si prende cura di un congiunto non autosufficiente.

Per il raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato, l'Associazione avrà ad oggetto e dovrà adoperarsi per:

- la rivendicazione di uno statuto per i familiari assistenti;
- il miglioramento e la diversificazione dell'offerta dei servizi in modo che il Familiare Assistente abbia una vera possibilità di scelta;
- la messa in atto di un sostegno psicologico;
- la messa in atto di un migliore coordinamento dei servizi e degli aiuti territoriali;
- una sensibilizzazione della gente comune al fine di fare evolvere la mentalità delle persone;
- una informazione e una formazione adeguata del familiare assistente, del suo entourage, dei volontari e degli operatori;
- esercitare una pressione perché vengano stabiliti e finanziati a livello locale servizi standard di répit (solievo), assistenza domiciliare sanitaria e sociale, centri diurni, case famiglia per

l'emergenza, ecc... corrispondenti ai bisogni reali della persona assistita, del familiare assistente e della famiglia;

- esercitare una pressione perché si giunga in tutta Italia e in Europa all'applicazione concreta dei 10 (dieci) punti contenuti nella " CARTA EUROPEA DEL FAMILIARE ASSISTENTE" (che prevede un sostegno per il familiare che si prende cura del congiunto non autosufficiente) redatta dall'Associazione "Coface-handicap";
- rappresentare, ogni volta che sia necessario, il familiare assistente, la persona disabile e/o malata e il suo entourage presso le pubbliche amministrazioni nazionali ed europee (Commissione Europea, Consiglio d'Europa, Consiglio dell'Unione Europea, Comitato Economico e Sociale, Parlamento Europeo ed altre Istituzioni Europee);
- promuovere le condizioni che permettono a tutti i livelli la conciliazione tra la vita familiare e professionale secondo i bisogni reali del familiare assistente-lavoratore;
- promuovere convegni, dibattiti, corsi di formazione professionale per il familiare assistente, gli operatori, le famiglie e i volontari;
- promuovere dei servizi territoriali di qualità in sostegno al familiare assistente;
- divulgare e fare rispettare i diritti civili e di non discriminazione dei cittadini malati, disabili e psichici e delle loro famiglie nello spirito della Convenzione dei diritti delle persone disabili adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 3 Dicembre 2006;
- applicare la lettera "X" del Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite, che recita: "La Famiglia è il naturale e fondamentale nucleo della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità",
- incoraggiare qualsiasi tipo di collegamento e coordinamento nazionale ed internazionale tra associazioni, gruppi ecc.; di persone disabili e di familiari assistenti;
- stimolare il volontariato civile a collaborare con le famiglie delle persone disabili, malate, anche dal punto di vista psichiatrico per l'assistenza e la socializzazione delle persone stesse;
- sostenere tutte le azioni che permettano di raggiungere l'obiettivo proposto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Nel raggiungimento di tali finalità l'Associazione può avvalersi di liberi professionisti o d'altri operatori e professionalità che presteranno servizio la loro opera a titolo volontario e gratuito.

Lo scopo sociale può essere modificato dall'Assemblea che riunisce due terzi dei membri presenti o delegati e delibera con la maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti o delegati.

Art. 4 I Soci

L'associazione è composta da membri Ordinari o Effettivi e membri Simpatizzanti

I membri Ordinari comprendono i membri fondatori dell'associazione e i membri ammessi dal Consiglio di amministrazione conformemente alle regole statutarie relative alla loro ammissione.

Sono membri ordinari o effettivi i familiari assistenti .

Per essere ammesso come membro effettivo, il candidato deve essere stato o essere un familiare assistente, essere un parente assistente entro il quarto grado, un affine entro il secondo grado e nel caso eccezionale una persona con un'esperienza comprovata nel sostegno ai familiari assistenti per la sua dedizione in ambito sociale e professionale.

Inoltre, per essere ammesso come membro effettivo, il candidato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

1. aderire allo statuto e collaborare per raggiungere gli obiettivi dell'associazione;
2. essere presentato da un membro effettivo;
3. inoltrare una domanda scritta al Consiglio direttivo;

Sono membri simpatizzanti:

- gli Amici: cioè, le persone fisiche o giuridiche che prendono parte e collaborano alla vita e all'attività dell'associazione;
- gli Onorari: sono quelli che hanno reso notevoli servizi all'associazione.

Coloro che desiderano iscriversi all'Associazione come soci simpatizzanti, debbono inoltrare domanda alla sezione più vicina alla loro residenza e domicilio, che l'accoglierà previo accertamento del possesso dei requisiti sopra indicati.

Tutti i soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai componenti degli organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Tutti i soci hanno diritto al voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 Cariche elettive

Le cariche elettive, sono riservate ai membri ordinari. Non sono eleggibili, anche per qualunque incarico di sola rappresentanza istituzionale, o cooptabili, i soci che abbiano un rapporto di impiego con la Associazione, abbiano interessi professionali o di natura economica attinenti all'attività dell'associazione.

Le cariche associative non sono retribuite, sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio della carica.

Art. 6 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. Assemblea generale dei soci;
2. Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice presidente.

Art. 7 Il Presidente

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- presiede il Consiglio;
- vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- è consegnatario del patrimonio dell'Associazione, in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 8 L'Assemblea Generale

- L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti all'associazione da almeno 60(sessanta) giorni ;

L'Assemblea Generale dei rappresentanti dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria ogni anno entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Può essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei rappresentanti dei soci vengono stabiliti dal Consiglio direttivo;

La data e l'ordine del giorno della Assemblea Nazionale sono comunicati alle Sezioni, e laddove le sezioni non esistono, ai soci direttamente con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della convocazione;

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute da un presidente nominato dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti dei soci presenti, l'Assemblea nomina tre scrutatori e uno o più segretari;

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà dei rappresentanti dei soci. In seconda convocazione da tenersi il giorno successivo con le stesse modalità della prima, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Si fa eccezione per quanto specificamente previsto per il caso dello scioglimento e del cambiamento dello scopo dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei soci:

- a) approva l'indirizzo generale dell'Associazione, formulato dal Consiglio direttivo;
- b) elegge ogni tre anni il Consiglio direttivo;
- c) delibera le modifiche al presente statuto;
- d) approva il rapporto annuale e gli obiettivi di lavoro;
- e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo compilati a cura del Consiglio Direttivo;
- f) delibera altresì l'istituzione di altri organi temporanei o permanenti determinandone gli scopi e le modalità di funzionamento;
- g) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Per la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione sarà necessaria in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci in regola con le quote associative. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Il patrimonio residuo verrà devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale o ad altro Ente o Associazione che persegua gli stessi scopi.

Art. 9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone di almeno cinque membri eletti dall'Assemblea Generale dei Rappresentanti dei soci e dai presidenti delle Sezioni ai sensi del successivo comma 3..
2. Il Consiglio non deve comunque essere inferiore a cinque né superiore a 20 (venti) membri.
3. Se i Presidenti delle Sezioni superano il numero di quindici dovranno procedere tra loro ad eleggere propri rappresentanti in seno al Consiglio nel numero consentito di quindici. I Presidenti in soprannumero potranno comunque partecipare a tutti i Consigli Direttivi, senza diritto di voto.
4. La maggioranza dei consiglieri deve essere eletta tra i soci che assicurino la continuità del lavoro dell'Associazione.
5. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti per due volte.
6. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un terzo almeno dei consiglieri.
7. Il Consiglio stesso può pronunciare la decadenza dei Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.
8. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il Vicepresidente.
9. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

10. Le votazioni devono essere effettuate a maggioranza e sono sempre palesi salvo che per le cariche e attribuzioni o per questioni personali nel qual caso si procede a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

11. Gli avvisi di convocazione del Consiglio devono essere inviati per iscritto ai consiglieri con le modalità di convocazione dell'Assemblea almeno quindici giorni prima della convocazione unitamente all'ordine del giorno.

12. Il Consiglio Direttivo:

- a) formula ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione che presenta per la approvazione all'Assemblea Generale dei Rappresentanti dei soci e ne cura l'applicazione;
- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- c) predispose il bilancio preventivo e consuntivo rimettendoli all'Assemblea Generale dei Rappresentanti dei Soci;
- d) delibera annualmente le percentuali che le Sezioni devono versare all'Associazione delle quote sociali;
- e) autorizza la costituzione di nuove sezioni e prende atto della nomina del Presidente di sezione;
- f) convoca l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei consiglieri che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare;
- g) vigila e controlla le sezioni ;
- h) si può valere, per l'attuazione dei fini sociali, dell'opera di persone particolarmente qualificate alle quali attribuisce la qualifica di consulenti tecnici dell'Associazione;
- i) esamina e approva le relazioni del lavoro svolto dal Presidente;
- j) delibera circa l'organizzazione di convegni e congressi e stabilisce i temi di studio dei suddetti;
- k) delibera la nomina dei soci onorari.
- l) Tiene il Registro dei membri ordinari nel quale sono trascritti dimissioni, esclusioni, l'identità e il domicilio del membro. Il registro può essere consultato da ogni membro presso la sede sociale. In esso i membri sono suddivisi secondo la rispettiva categoria di appartenenza;
- m) Pubblica ogni anno la lista aggiornata di tutti i suoi membri ordinari
- n) .Pubblica ogni anno la lista aggiornata di tutti i suoi membri sostenitori.

Art. 10 Le Sezioni

1. Le Sezioni sono composte da almeno dieci soci che eleggono un Presidente .
2. Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione con i limiti previsti dall'articolo 9.
3. Le Sezioni svolgono la loro attività autonomamente, salvo rendere conto al Consiglio Direttivo e al presidente dell'Associazione, almeno una volta ogni tre mesi, dell'operato, e hanno il compito di attuare gli scopi dell'Associazione nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, anche gestendo servizi socio-assistenziali e formativi di ogni genere per le persone affette di malattie croniche gravi, persone disabili , familiari assistenti, personale professionale e volontari.

Possono essere costituite Sezioni in ogni località dove risiedono e ne facciano richiesta all'Associazione almeno dieci (10) soci.

Il Presidente di dette Sezioni, che potrà essere esclusivamente un socio ordinario, diventerà automaticamente consigliere direttivo.

Né le Sezioni, né il loro Presidente possono contrattare o assumere obbligazioni alcuna in nome e per conto dell'Associazione. In tale quadro, il Presidente è semplicemente consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla sezione.

Art. 11 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le contribuzioni dei soci;
- b) i contributi delle amministrazioni pubbliche, di enti e di privati;
- c) ogni entrata o liberalità.

L'esercizio associativo a decorrere dal primo gennaio al 30 (trenta) dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non possono essere mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 12 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre (G.U. n.229 del 30 settembre 2000).

Art. 13 Quota di adesione

L'Assemblea Generale definisce ogni anno la quota associativa annua dei membri ordinari e dei membri aderenti.

Fatto a Roma, 10.03.2008

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 1. il 18.03.2008